

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – 2

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al N.G.R. 7140/2012 proposto da
MEVIA

contro
CAIA e SEMPRONIA,

- **ricorrente** -

- **resistenti** -

per la cassazione della sentenza n. 1226 della Corte d'Appello di Genova, depositata il dicembre (e notificata il gennaio 2012).

Rilevato che il consigliere regionale ha depositato, in data 12 gennaio 2013, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. con atto di citazione notificato in data 27.6.2003, CAIA e SEMPRONIA e convenivano davanti al il Tribunale di Sanremo MEVIA designata dalla sig.ra TIZIA, deceduta il 2.10.2002, come sua erede universale, chiedendo l'accertamento della nullità della scheda testamentaria, in quanto né scritta, né sottoscritta dalla de cuius, rivendicando la loro qualità di eredi.

La convenuta si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice, sostenendo la genuinità della scheda testamentaria impugnata.

Con sentenza depositata in data 1.9.2008, il Tribunale di Sanremo accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarava la nullità del testamento, condannando la sig.ra MEVIA, alla restituzione dei beni per cui era pervenuta controversia, tenuto conto dell'eccezione della convenuta sulla intervenuta usucapione in suo favore di parte dei beni indicati in citazione dagli attori.

Avverso detta sentenza, la sig.ra MEVIA proponeva tempestivo appello, denunciandone l'erroneità ed instando, in riforma della stessa, per il rigetto delle domande degli attori, previo rinnovo della c.t.u. calligrafica sul testamento e previa ammissione della prova per testi, da lei dedotta nel primo giudizio e non ammessa.

Gli appellati, costituendosi, richiedevano la conferma della sentenza, ribadendo le difese svolte nel giudizio di primo grado.

Con sentenza n. 1226/2011, depositata il 6 dicembre 2011 e notificata il 10 gennaio successivo, la Corte d'Appello di Genova, Sez. Terza Civile, confermava la domanda avente ad oggetto la nullità della scheda testamentaria datata 10.2.1997, con condanna dell'appellante alle spese del grado. MEVIA impugnava la richiamata decisione, proponendone ricorso per cassazione, notificato il 9 marzo 2012 e depositato il 28 marzo successivo, sulla base di tre distinti motivi.

Le intimato CAIA e SEMPRONIA non si sono costituite in questa fase.

Ritiene il relatore, che avuto riguardo all'art. 380 bis c.p.c. in relazione all'art. 375 comma 1, n. 5 c.p.c. e all'art. 360 bis n. 1) c.p.c., sussistono le condizioni per pervenire al rigetto del ricorso per sua manifesta infondatezza e, quindi, per la sua conseguente definizione nelle forme del procedimento camerale.

La ricorrente ha dedotto tre distinti motivi: il primo relativo all'assunta violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in riferimento agli artt. 602 e 606 c.c., riguardane la ritenuta nullità del testamento per difetto della presenza e dell'intervento di una "man guidante"; il terzo riferito alla violazione e falsa applicazione di legge, oltre che all'omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione su un ulteriore punto decisivo della controversia, sempre in riferimento

agli artt. 602 e 606 c.c., concernente la verifica della capacità a testare della *de cuius* alla data di redazione della scheda nonché la corrispondenza della scheda alla volontà della testatrice.

Quanto al primo motivo, la difesa di MEVIA ha sostenuto che la motivazione del rigetto della richiesta di rinnovo della c.t.u., in quanto ritenuta inammissibile, fosse caratterizzata da una palese violazione e/o falsa applicazione di legge e sorretta da una motivazione del tutto inadeguata. Esso appare, all'evidenza, manifestamente infondato.

In prima analisi, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che il rinnovo della ctu non fosse, in quanto l'istanza, avanzata per la prima volta in sede di gravame, si sarebbe dovuta ritenere inammissibile, atteso che, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, tale istanza non risultava essere stata reiterata, e quindi, rilevando, in ogni caso, anche avvalendosi dei suoi poteri officiosi, che la rinnovazione della c.t.u. non fosse comunque necessaria.

In ogni caso, poi, la Corte territoriale ha rilevato – con motivazione logica ed adeguata – che la non indispensabilità dell'invocato rinnovo della c.t.u. derivava dalle univoche conclusioni conseguenti alle operazioni peritali contenute nella c.t.u. (con riferimento alla quale era stato esperito anche un apposito supplemento, ritenuto sufficiente in funzione della decisioni) svolte con indagini accurate e approfondite e dalla mancata contestazione, da parte di MEVA, nell'atto di appello, del fatto che la redazione del testamento fosse avvenuta con l'aiuto di terza persona.

Anche gli altri due motivi – esaminabili congiuntamente siccome strettamente tra loro connessi – appaiono palesemente destituiti di fondamento.

Infatti, in materia di autografia del testamento olografico, è ormai pacifico in giurisprudenza che, in presenza di aiuto e di guida della mano del testatore di una terza persona, per la redazione di un testamento olografo, tale intervento del terzo (in questo caso, non solo riconosciuto da MEVIA, ma anche accertato dalle conclusioni peritali), di per sé escluda il requisito dell'autografia di tale testamento, indispensabile per la validità del testamento olografo, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda alla volontà del testatore (cfr. Cass. n. 17.3.1993 n. 3163 per cui *“qualora il de cuius per redigere il testamento olografo abbia fatto ricorso all'aiuto materiale di altra persona che ne abbia sostenuto e guidato la mano nel compimento di tale operazione, tale circostanza è sufficiente ad escludere il requisito dell'autografia, a nulla rilevando l'eventuale corrispondenza del contenuto della scheda testamentaria alla reale volontà del testatore”* e anche Cass. n. 681 del 1949; Cass. n. 7636 del 1991; Cass. n. 32 del 1992; Cass. n. 11733 del 2002; più recentemente Cass. 30.10.2008 n. 26258).

La Corte territoriale ha, inoltre, esattamente considerato che, nella fattispecie, non ricorresse l'ipotesi esaminata nella sentenza della S.C. n. 32 del 7.1.1992, nella quale il testatore si era fatto guidare la mano solo per vergare la data della scheda con maggiore chiarezza: la validità di tale testamento era dipesa dal fatto che il difetto di autografia concerneva solo la data, ovvero un elemento la cui mancanza comporta solo l'annullabilità e non la nullità del testamento ex art. 60, commi 1 e 2 c.c.

Nel caso di specie, infatti, l'intervento della “mano guidante” – come accertato adeguatamente in fatto dalla Corte genovese (e, quindi, con l'adozione di un percorso logico incensurabile nella presente sede di legittimità) – ha interessato non solo la data, ma anche la sottoscrizione e l'intero testo della scheda.

Inoltre, si evidenzia come ad escludere l'olografia sia *“Ad escludere l'olografia è “sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità, e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento” (cfr. Cass. 07.07.1994 n. 12458), essendo, quindi, ultroneo verificare se tale “mano guidante”, configuri una compiuta manifestazione di volontà.*

La dichiarazione di nullità del testamento per difetto di forma assorbe qualsiasi altra doglianza rendendo irrilevanti le doglianze inerenti alla supposta necessità degli accertamenti richiesti da MEVIA circa l'asserita piena capacità di intendere e di volere della testatrice alla data di redazione del testamento.

In definitiva, quindi, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la manifesta infondatezza del ricorso (con riferimento a tutti e tre i motivi), essendo state decise nella sentenza impugnata questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e non offrendo l'esame dei motivi elementi per mutare l'orientamento di detta giurisprudenza, ravvisandosi, altresì, l'adeguatezza e la logicità della motivazione della sentenza impugnata nella presente sede di legittimità (dove la sua incensurabilità ai sensi dell'art. 60, comma 1, n. 5 c.p.c.).

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, con riferimento alla quale, peraltro, la memoria difensiva, depositata ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2 c.p.c., dal difensore della ricorrente non aggiunge argomentazioni ulteriori idonee a confutare la relazione stessa, dovendosi considerare che il richiamo alla più recente sentenza di questa Corte n. 1239 del 2012 non appare pertinente, siccome attinente ad una diversa e particolare fattispecie in cui il testamento si divideva in due parti distinte, l'una delle quali – autonomamente apprezzabile (il codicillo) – era stata vergata da terzi (nel mentre il contenuto principale della scheda testamentaria era risultato univocamente attribuibile alla mano del testatore, donde, per questa parte, l'atto di ultima volontà non si sarebbe potuto ritenere nullo);

Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nei sensi di cui in dispositivo e tenendo conto della limitata attività difensiva dei resistenti, sulla scorta dei nuovi parametri previsti per il giudizio di legittimità dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 5.200,00.